




PARERE MOTIVATO
n.195 del 26 Ottobre 2017

OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità per la Variante 1 al Piano degli Interventi del Comune di Sernaglia della Battaglia (TV).

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- con la Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio", la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 comma 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, prevede che in caso di modifiche minori di piani e programmi che determinino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo Decreto;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 152/2006, è ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo Decreto, la Commissione Regionale per la VAS nominata con DGR 1222 del 26.07.16;
- con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 la Giunta Regionale ha approvato le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione Regionale VAS, per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi funzione svolta ora dalla Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV);
- con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 84/12 che fornisce le linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;
- con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 73/13 che ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;



- La Commissione VAS si è riunita in data 25 ottobre 2017 come da nota di convocazione in data 24 ottobre 2017 prot. n. 442288, successivamente aggiornata al 26 ottobre 2017;

ESAMINATA la documentazione trasmessa dal Comune di Sernaglia della Battaglia con note pec del 06.04.2017 acquisite al protocollo regionale ai numeri 150067, 150097, 150093, 150078, 150073, 150091 del 13.04.2017 relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per la Variante n. 1 al Piano degli Interventi;

Il Comune di Sernaglia della Battaglia con riferimento alla ns nota prot. 367801 del 01.09.2017 ha fatto pervenire la revisione del documento con nota pec acquisita al prot. regionale n. 377877 in data 11.09.2017, segnalando che è stato eliminato il refuso presente nell'intestazione da pag.14 in poi e dichiarando che la correzione non riguarda il corpo del documento e non incide sull'analisi e valutazione ambientale svolta;

PRESO ATTO CHE in data 10 ottobre 2017 la Commissione Regionale VAS con parere n. 172, ha ritenuto *“che nel Rapporto Ambientale Preliminare relativo alla Variante 1 al Piano degli Interventi, non sono valutabili gli ambiti assoggettati alla procedura di Variante Verde poiché non risultano procedibili in quanto non conformi all'art. 7 della L.R.4/2015, (in relazione alla loro riclassificazione) ciò vale anche per la proposta di modifica normativa introdotta all'art. 15 commi 8 e 9 delle NTO”*;

PRESO ATTO CHE il Comune di Sernaglia della Battaglia con nota pec acquisita al prot. regionale n. 416889 in data 05.10.2017, ha fatto pervenire dichiarazione del Responsabile del Procedimento attestante che entro i termini sono pervenute n. 9 osservazioni delle quali nessuna a carattere ambientale e che con nota del 19.10.17 ha apportato le integrazioni e gli approfondimenti richiesti;

PRESO ATTO CHE sono pervenuti i seguenti pareri da parte dei soggetti competenti in materia ambientale:

- Parere n.20192 del 5.06.17 assunto al prot. reg. al n.221060 del 6.06.17 di Alto Trevigiano Servizi;
- Parere n.227426 del 9.06.17 assunto al prot. reg. al n.227426 del 9.06.17 di ARPAV,

pubblicati e scaricabili al seguente indirizzo internet <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

ESAMINATI gli atti, comprensivi del RAP, della Valutazione di Incidenza Ambientale n.148/2017 pubblicata al seguente indirizzo internet: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

VISTA la relazione istruttoria predisposta dalla Unità Organizzativa Commissioni VAS Vinca NUUV, in data 25 ottobre 2017, che evidenzia come la presente verifica di assoggettabilità riguardi il punto c) *“Individuazione di ambiti assoggettati alla procedura di Variante Verde di cui all'art. 4 della L.R. 4/2015”*, della 1^a variante al P.I del Comune di Sernaglia della Battaglia. Sono stati individuati gli ambiti assoggettati a procedura per i quali in data 10 ottobre 2017 la Commissione Regionale VAS con parere n. 172 del 10.10.17, aveva ritenuto *“che nel Rapporto Ambientale Preliminare relativo alla Variante 1 al Piano degli Interventi, non sono valutabili gli ambiti assoggettati alla procedura di Variante Verde poiché non risultano procedibili in quanto non conformi all'art. 7 della L.R.4/2015, (in relazione alla loro riclassificazione) ciò vale anche per la proposta di modifica normativa introdotta all'art. 15 commi 8 e 9 delle NTO.”*

Il Responsabile del Procedimento comunale ha fatto pervenire la seguente dichiarazione: “



che, con riferimento al Parere Motivato n.172 del 10 ottobre 2017 riferito alla Variante n.1 al Piano degli Interventi del Comune di Sernaglia della Battaglia, adottata con D.C.C. n.10 del 28 marzo 2017, in cui si evidenziava come *"..non sono valutabili gli ambiti assoggettati alla procedura di Variante Verde poiché non risultano procedibili in quanto non conformi all'art. 7 della L.R. 4/2015 (in relazione alla loro riclassificazione) ciò vale anche per la proposta di modifica normativa introdotta all'art. 15 commi 8 e 9 delle NTO.."* le aree in oggetto sono state riclassificate come "Aree assoggettate alla procedura Varianti Verdi di cui all'art. 4 della L.R. 7/2015 Art. 15", e riportate puntualmente (estratto catastale, estratto Var. 01 Piano degli Interventi, ortofoto di riferimento e dati di inquadramento) entro l'Elaborato 17 "SCHEDE G Ambiti oggetto di procedura di Variante Verde, Schede Lett. G", che si allega alla presente, e normate all'art. 15 commi 8, 9 e 10 delle NTO di Piano.

Tali ambiti sono caratterizzati da un reale uso del suolo a giardino pertinenziale, prato o pratiche agricole compatibili con il contesto residenziale limitrofo.

Per tali ambiti sussiste *"...l'obbligo di mantenere il suolo a prato, giardino, orto urbano o comunque in modo tale da contribuire al miglioramento ecologico del territorio comunale, e in ogni caso non significa la possibilità di esercitare pratiche agricole incompatibili con il contesto urbano di riferimento..."*.

La riclassificazione di cui sopra e i relativi obiettivi espressi a livello normativo sono coerenti con i dettami espressi dalla Circolare esplicativa n.1 del 11 febbraio 2016 *"Legge regionale 16 marzo 2015, n. 4 "Modifiche di leggi regionali e disposizioni in materia di governo del territorio e di aree naturali protette regionali". Chiarimenti in merito all'articolo 7"* in quanto in grado di garantire il rispetto del requisito di inedificabilità prescritto dalla legge stessa.

Ciò considerato, questa Unità Organizzativa, esaminati gli atti, comprensivi del RAP e della dichiarazione a chiarimento del 19 ottobre 2017, nonché della Valutazione di Incidenza Ambientale n. 148/2017, ritiene che, la *"Variante 1 al Piano degli interventi" del Comune di Sernaglia della Battaglia relativamente al punto c) "Individuazione di ambiti assoggettati alla procedura di Variante Verde di cui all'art. 4 della L.R. 4/2015"*, non debba essere sottoposta a procedura VAS in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente.

In fase di attuazione dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP e recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopraccitati.

VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e ss.mm.ii.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013
- La L.R. 4/2015
- La circolare regionale 1/2016

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGGETTARE
ALLA PROCEDURA V.A.S.**



la "Variante 1 al Piano degli interventi" del Comune di Sernaglia della Battaglia, relativamente al punto c) "Individuazione di ambiti assoggettati alla procedura di Variante Verde di cui all'art. 4 della L.R. 4/2015, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente, con le seguenti prescrizioni da ottemperarsi in sede di attuazione:

- devono essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal documento di Verifica di Assoggettabilità esaminato;
- devono essere recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali consultate;
- devono essere recepite le seguenti prescrizioni VIncA:
 1. di non coinvolgere o sottrarre superficie riferibili ad habitat di interesse comunitario e di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate: *Osmoderma eremita, Cerambyx cerdo, Zerynthia polyxena, Barbus plebejus, Protochondrostoma genei, Telestes souffia, Cobitis bilineata, Salmo marmoratus, Cottus gobio, Triturus carnifex, Bombina variegata, Bufo viridis, Hyla intermedia, Rana dalmatina, Rana latastei, Emys orbicularis, Lacerta bilineata, Podarcis muralis, Podarcis siculus, Hierophis viridiflavus, Coronella austriaca, Zamenis longissimus, Natrix tessellata, Phalacrocorax pygmeus, Pernis apivorus, Circus cyaneus, Falco columbarius, Falco peregrinus, Burhinus oedicnemus, Caprimulgus europaeus, Alcedo atthis, Dryocopus martius, Lanius collurio, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Myotis daubentonii, Myotis myotis, Pipistrellus kuhlii, Pipistrellus pipistrellus, Hypsugo savii, Miniopterus schreibersii, Muscardinus avellanarius;*
 2. di impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;
 3. di dotare la viabilità, laddove non sia garantita la permeabilità a causa di opera in grado di generare barriera infrastrutturale, di idonei e sufficienti passaggi per la fauna (nel rispetto dei criteri per la sicurezza stradale) anche mediante passaggi per la fauna minore (tunnel per anfibi e rettili) preferibilmente con sezione quadrata o rettangolare (delle dimensioni minime 50 cm x 50 cm, da adeguare in funzione delle specie), con pendenza di almeno l'1% (in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti e dotati di aperture sul lato superiore, tramite griglie di aerazione, o sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo) e unitamente alle recinzioni di invito e ai dissuasori per l'accesso alla carreggiata;
 4. di verificare e documentare, per il tramite del comune di Sernaglia della Battaglia, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza.

Si evidenzia che è stata riconosciuta, qualora non in contrasto con la cartografia degli habitat e habitat di specie di cui alla D.G.R. 4240/2008, la



non necessità della valutazione di incidenza numero 6 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 2299/2014 *"piani, progetti e interventi, nelle aree a destinazione d'uso residenziale, espressamente individuati e valutati non significativamente incidenti dal relativo strumento di pianificazione, sottoposto con esito favorevole a procedura di valutazione di incidenza, a seguito della decisione dell'autorità regionale per la valutazione di incidenza"* per le aree contraddistinte dalle categorie "11110 - Centro città con uso misto, tessuto urbano continuo molto denso", "11210 - Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)", "11220 - Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)", "11230 - Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-30%)", "11320 - Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)", "12110 - Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi", "12150 - Infrastrutture tecnologiche di pubblica utilità: impianti di smaltimento rifiuti, inceneritori e di depurazione acque", "12160 - Luoghi di culto (non cimiteri)", "12170 - Cimiteri non vegetati", "12190 - Scuole", "12220 - Rete stradale principale e superfici annesse (strade statali)", "12230 - Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)", "12240 - Rete ferroviaria con territori associati", "13110 - Aree estrattive attive", "13310 - Cantieri e spazi in costruzione e scavi", "13320 - Suoli rimaneggiati e artefatti", "13420 - Aree in trasformazione", "14140 - Aree verdi private", "14150 - Aree verdi associato alla viabilità", "14220 - Aree sportive (Calcio, atletica, tennis, ecc.)", nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto.

La valutazione effettuata riguarda esclusivamente gli impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale ai sensi del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.. Non vengono qui valutate le procedure urbanistiche legate agli interventi proposti.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni)
Dott. Luigi Masia

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Organizzativa Commissioni (VAS – VINCA – NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di UO
Commissioni VAS VincA NUVV
Dott. Geol. Corrado Soccorso